COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE



Bruxelles, 31.3.2008 SEC(2008) 381 definitivo

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione della Comunità europea ai negoziati sugli emendamenti al protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) nell'ambito della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

IT IT

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa alla partecipazione della Comunità europea ai negoziati sugli emendamenti al protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) nell'ambito della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza

A. RELAZIONE

- 1. L'organo esecutivo della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (CLRTAP) ha adottato il protocollo sugli inquinanti organici persistenti (POP) nel giugno 1998. Attualmente il protocollo riguarda un elenco di 16 sostanze (undici pesticidi, due sostanze chimiche industriali e tre sottoprodotti non intenzionali) e si prefigge l'obiettivo ultimo di eliminare gli scarichi, le emissioni e le fuoriuscite di tali inquinanti organici persistenti. Il protocollo, entrato in vigore il 23 ottobre 2003, è stato ratificato da 29 parti, tra le quali la Comunità europea e 21 Stati membri¹.
- 2. Il 19 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo². Lo strumento di approvazione della Comunità è stato depositato il 30 aprile 2004.
- 3. A norma dell'articolo 14 del protocollo, ciascuna parte può proporre emendamenti al protocollo e ai relativi allegati. Le parti, riunite nell'ambito dell'organo esecutivo, discutono gli emendamenti proposti, che sono adottati per consenso delle parti presenti.
- 4. Il 13 dicembre 2007 la 25^a sessione dell'organo esecutivo ha incaricato il gruppo di lavoro sulle strategie e il riesame di negoziare alcune proposte di emendamenti al protocollo sugli inquinanti organici persistenti al fine di presentarle alla 26^a sessione dell'organo esecutivo, prevista per dicembre 2008. Gli emendamenti riguardano: il previsto riesame delle disposizioni relative alle sostanze e le possibili revisioni delle disposizioni del protocollo in merito alle migliori tecniche disponibili (BAT) e ai valori limite di emissione; ii) l'inserimento negli allegati del protocollo di sette sostanze "nuove" e iii) una procedura abbreviata per gli emendamenti degli allegati.
- 5. A norma dell'articolo 174, paragrafo 1, del trattato CE, uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità è la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale. A tal fine la Comunità può concludere accordi con terzi in conformità degli articoli 175 e 300.

Secondi i dati più aggiornati del segretariato POP, che risalgono al 18 settembre 2007.

Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, GU L 81 del 19.3.2004, pag. 37.

Esaclorobutadiene (HCBD); ottabromodifenil etere commerciale (c-Octa-BDE); pentaclorobenzene (PeCB); naftaleni policlorurati (PCN); paraffine clorurate a catena corta (SCCP); perfluorottano sulfonato (PFOS); pentabromodifenil etere commerciale (c-PentaBDE).

- 6. A norma dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE, per la conclusione di accordi tra la Comunità e uno o più Stati ovvero un'organizzazione internazionale, la Commissione sottopone raccomandazioni al Consiglio, che la autorizza ad avviare i necessari negoziati. I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con i comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.
- 7. Gli emendamenti summenzionati, discussi nell'ambito del protocollo sui POP, saranno negoziati in seno al gruppo di lavoro sulle strategie e il riesame e all'organo esecutivo. Tali emendamenti costituiranno degli accordi ai sensi dell'articolo 300, paragrafo 1, del trattato CE. Alcuni strumenti legislativi comunitari⁴ disciplinano già le sette sostanze proposte. Gli Stati membri non possono contrarre obblighi al di fuori dell'ambito della legislazione comunitaria se tali obblighi possono avere ripercussioni sulle norme comunitarie o alterarne l'ambito di applicazione.
- 8. Occorre pertanto che la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio, al fine di essere autorizzata a partecipare ai necessari negoziati sugli aspetti summenzionati che si terranno nel corso delle prossime riunioni del gruppo di lavoro sulle strategie e il riesame, previste per aprile e settembre 2008, e nell'ambito della riunione dell'organo esecutivo che avrà luogo a dicembre 2008.

_

Ad esempio, direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (paraffine clorurate a catena corta), GU L 177 del 6.7.2002, pag. 21; direttiva 2003/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere, ottabromodifenil etere), GU L 42 del 15.2.2003, pag. 45 e direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica, per la trentesima volta, la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (perfluorottano sulfonati), GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32. L'esaclorobutadiene e il pentaclorobenzene sono sostanze pericolose prioritarie a norma dell'articolo 2 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1; direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26.

B. RACCOMANDAZIONE

In considerazione di quanto precede, la Commissione raccomanda che:

- (1) il Consiglio la autorizzi a partecipare, a nome della Comunità europea e per le materie di competenza comunitaria, ai negoziati riguardanti gli emendamenti al protocollo UNECE sugli inquinanti organici persistenti (POP) che si terranno nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro sulle strategie e il riesame, previste per aprile e settembre 2008, e della riunione dell'organo esecutivo che avrà luogo a dicembre 2008;
- (2) la Commissione conduca i negoziati a nome della Comunità europea per le materie di competenza comunitaria, in consultazione con un comitato speciale dei rappresentanti degli Stati membri, secondo le direttive di negoziato allegate;
- (3) qualora gli emendamenti summenzionati riguardino materie di competenza concorrente tra Comunità e Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborino strettamente in sede negoziale affinché la Comunità europea sia rappresentata in maniera unitaria a livello internazionale;
- (4) la Commissione riferisca al Consiglio sull'esito dei negoziati e sugli eventuali problemi che dovessero insorgere nel corso degli stessi.

ALLEGATO

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

- 1. La Commissione garantisce che gli eventuali emendamenti al protocollo sui POP siano compatibili con la normativa comunitaria in materia.
- 2. La Commissione s'impegna inoltre a garantire che gli emendamenti del protocollo:
- a) siano modificati secondo il previsto riesame delle disposizioni sulle sostanze e le possibili revisioni delle disposizioni del protocollo con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e ai valori limite di emissione;
- b) prevedano l'inserimento nell'allegato I, II e/o III, secondo il caso, delle seguenti sostanze: esaclorobutadiene (HCBD); ottabromodifenil etere commerciale (c-Octa-BDE); pentaclorobenzene (PeCB); naftaleni policlorurati (PCN); paraffine clorurate a catena corta (SCCP); perfluorottano sulfonato (PFOS); pentabromodifenil etere commerciale (c-PentaBDE);
- c) introducano una procedura abbreviata per la modifica degli allegati da I a IV e degli allegati VI e VIII del protocollo.